

## Come correggere i vescovi in modo corretto

di Gregory Caridi [ <https://churchlifejournal.nd.edu/articles/how-to-correct-bishops-correctly/>]

Oggi è diventato sempre più comune per i fedeli laici (e, in misura minore, diaconi e sacerdoti) criticare apertamente e pubblicamente i vescovi [ <https://churchlifejournal.nd.edu/articles/is-vatican-ii-bad-seed/>], la Santa Sede e persino lo stesso Papa. Questa critica di solito avviene su Internet, e alcuni, essendo diventati particolarmente abili nei vari social media, sono divenuti professionisti nel fare oggetto di ridicolo, beffe e derisione i vescovi e il Papa. Anche se ci sono tendenze comuni, questo comportamento non è necessariamente in linea con nessuna particolare visione politica o ecclesiale.

Molti non vedono questo come un problema, verosimilmente giustificando un simile comportamento con l'idea che il laico ha il compito di rinnovare o salvare la Chiesa, specialmente dalla gerarchia stessa. Altri, a disagio con una rivoluzione in corso contro la gerarchia, si sono espressi o addirittura hanno chiesto alla gerarchia stessa di agire contro questo comportamento, sia per sanzione canonica che per semplice aperta condanna. Mentre quest'ultima si è verificata un certo numero di volte con vari gradi di successo, la prima è molto meno comune, forse perché i vescovi non sono del tutto consapevoli dei meccanismi che si possono mettere in atto per affrontare questi problemi o forse perché temono che simili azioni non farebbero che aggravare il problema.

Il problema della correzione impropria dei prelati esiste sin dall'inizio della Chiesa, e non è probabile che si risolva presto, in particolare in un mondo che è diventato particolarmente sensibile al diritto di parola, alla critica pubblica e alla protesta pubblica. Sebbene ci siano chiari principi canonici in base ai quali affrontare la questione, non sembrano essere ben noti, sia ai laici che alla gerarchia.

Quella che segue è una spiegazione di quella che è oggi la realtà canonica, soprattutto a seguito del recente aggiornamento del Codice al Libro VI (sanzioni penali), con particolare enfasi sulle ragioni filosofica e teologica delle sue disposizioni. Questo non rappresenta un resoconto storico completo sulla libertà di parola nella Chiesa o di ciò che potrebbe essere chiamato reato di parola, ma tenta semplicemente di descrivere la cornice per affrontare queste domande oggi. Prenderemo in considerazione anche le modifiche del 1 giugno 2021 ai canoni penali del Libro VI del Codice di Diritto canonico. [link:

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0348/00750.html> ]

## Principi fondamentali

Prima di addentrarci nei particolari della legge, una breve spiegazione dei sottostanti principi filosofici e teologici potrebbe essere utile. San Tommaso fornisce delle linee guida per affrontare la correzione dei prelati, separando ciò che chiama correzione come atto di carità e correzione come atto di giustizia (ST, II-II, q. 33, a. 3):

*Rispondo che, come detto sopra, ci sono due tipi di correzione. La prima è un atto di carità, e tende principalmente a emendare il fratello colpevole mediante la semplice ammonizione. E tale correzione spetta a chiunque abbia la carità, sia egli suddito o prelato.*

*C'è poi una seconda correzione che è un atto di giustizia, e nella quale si ha di mira il bene comune, che viene procurato non soltanto con l'ammonizione, ma talora anche con la punizione, affinché gli altri per il timore siano distolti dalla colpa. E questa correzione spetta ai soli prelati, i quali hanno il compito non soltanto di ammonire, ma anche di correggere con la punizione*

In seguito conclude (ST, II-II, q. 33, a. 4):

*Rispondo che non spetta ai sudditi nei riguardi del loro prelato quella correzione che, mediante la coercizione della pena, è un atto di giustizia. Invece la correzione fraterna che è un atto di carità spetta a tutti nei riguardi di qualunque persona verso cui siamo tenuti ad avere la carità, quando in essa troviamo qualcosa da correggere.*

*Infatti l'atto che deriva da un abito o da una facoltà abbraccia tutto ciò che è contenuto sotto l'oggetto di tale abito o potenza: come la percezione visiva abbraccia tutte le realtà contenute sotto l'oggetto della vista.*

*Siccome però l'atto virtuoso deve essere moderato dalle debite circostanze, nelle correzioni che i sudditi fanno ai loro superiori si deve rispettare il debito modo: essa cioè non va fatta con insolenza, né con durezza, ma con mansuetudine e con rispetto.*

San Tommaso sostiene che la correzione dei prelati non è assolutamente vietata, ma semplicemente che può essere fatta solo come atto di carità e non come atto di

giustizia. Da notare che la giustizia non è direttamente contrapposta alla carità, nel senso che la giustizia non è caritatevole, o che il vero problema con la correzione dei prelati come si fa oggi è che non è caritatevole. Ciò che è effettivamente problematico nel caso della correzione comune oggi è che cerca di correggere *attraverso il carattere coercitivo della punizione*; cioè come atto di giustizia e non di carità. Mentre i laici o altri prelati ovviamente non hanno alcuna competenza per punire canonicamente qualcuno che considerano un cattivo prelado, essi, in una società che ha una libertà di parola senza restrizioni, hanno il potere di punire pubblicamente attraverso umiliazioni, minacce, proteste di massa o campagne per punire i prelati ritirando il sostegno economico.

Questo tipo di azione, secondo san Tommaso, è improprio in senso assoluto, in quanto mette uno senza competenza al di sopra di uno con competenza, come un bambino che punisse suo padre. In questo modo è una specie di sovversione dell'ordine naturale e soprannaturale della Chiesa. O come dice san Tommaso: «Si tocca colpevolmente il prelado quando lo si rimprovera senza rispetto, oppure quando si parla di lui. E questo è significato dalla condanna di Dio di coloro che hanno toccato il monte e l'arca» (ST, II-II, q. 33, a. 4, ad. 1). Invece di minacce o proteste, secondo san Tommaso, i laici dovrebbero piuttosto caritatevolmente avvertire o consigliare i prelati sui pericoli o torti affinché il prelado possa evitare un danno reale alla Chiesa e ai fedeli.

Come si è visto negli ultimi anni, la maggior parte della correzione dei prelati è stata un misto sia di atti di carità che tentati atti di giustizia. Questo è in parte il motivo per cui è difficile affrontare tali problemi. I veri reclami dovrebbero e devono essere conosciuti. Come vedremo, la legge lo considera un dovere di far conoscere alcune preoccupazioni. Ma il punto di partenza per chiunque affronti queste questioni dovrebbe essere chiedersi il motivo o il risultato della sua azione. Vale a dire, questa correzione va fatta, nel modo in cui si fa, per *punire* un prelado? O la correzione è fatta per genuino amore alla Chiesa e allo stesso prelado, con la sua particolare dignità, perché possa servire più pienamente e fedelmente?

## **Canone 212**

Sulla base di questi principi generali, possiamo passare alla legge così com'è oggi, che assume questi principi e li codifica. Il Canone 212, derivato direttamente da *Lumen gentium* §37, fornisce le basi per come devono avvenire nella Chiesa le dichiarazioni, la critica pubblica e la correzione. Il canone recita integralmente:

*Can. 212 - §1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.*

*§2. I fedeli sono liberi di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri.*

*§3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone.*

È imperativo notare che il canone non descrive un diritto generico alla libertà di parola. Un diritto universale di criticare pubblicamente i prelati non si trova da nessuna parte nell'insegnamento della Chiesa o nella sua storia, e questo è espresso nel canone, che inizia con l'obbedienza. Come regola generale, i fedeli laici sono chiamati all'obbedienza come mezzo per mantenere la comunione con la gerarchia e quindi la Chiesa. È giusto obbedire agli insegnamenti di un pastore (descritto più dettagliatamente nei cann. 749-755) e alle sue disposizioni per via della sua autorità. Come dice *Lumen gentium* §37:

*I laici, come tutti i fedeli, con cristiana obbedienza prontamente abbraccino ciò che i pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono in nome del loro magistero e della loro autorità nella Chiesa, seguendo in ciò l'esempio di Cristo, il quale con la sua obbedienza fino alla morte ha aperto a tutti gli uomini la via beata della libertà dei figli di Dio. Né tralascino di raccomandare a Dio con le preghiere i loro superiori, affinché, dovendo questi vegliare sopra le nostre anime come persone che ne dovranno rendere conto, lo facciano con gioia e non gemendo.*

Si noti che in questo canone si usa genericamente “pastore” e si applica a tutti i pastori: dal proprio pastore diretto, il parroco, al pastore di una diocesi, il vescovo, al sommo pastore, il Papa, con obbedienza crescente per dignità.

Il canone procede poi al passo successivo che i fedeli devono compiere nel §2. Essi devono esprimere le loro preoccupazioni e desideri direttamente ai loro pastori.

Questo è generalmente il mezzo più efficace con cui affrontare le proprie preoccupazioni, in quanto il pastore diretto è quello meglio in grado di rispondere con i propri insegnamenti o azioni.

Infine, nel §3, si indica il diritto e talvolta il dovere di far conoscere le proprie preoccupazioni al resto dei fedeli. Mentre questo è riconosciuto come un dovere, che richiede ai fedeli di esprimersi pubblicamente su determinate questioni, questo diritto di parola non è senza restrizioni. Nota in particolare i modi in cui è limitato:

1. *Deve riguardare il «bene della Chiesa».* Cioè, nessuno ha il diritto di fare pettegolezzi pubblici o commenti *ad hominem* sui pastori o sulla loro vita personale che non hanno nulla a che vedere con la gestione della Chiesa.

2. *Deve essere fatto da coloro che hanno "adeguata conoscenza, competenza e prestigio".* Nonostante il rapido aumento delle informazioni nel mondo, l'effettiva conoscenza dei fatti è spesso carente, in particolare tra coloro che parlano di più. Quando uno parla pubblicamente, il suo obbligo è elevato e dovrebbero essere fornite assicurazioni che i commenti sono effettivamente veri e non solo per sentito dire. Inoltre, quando si parla pubblicamente, specialmente in modo da condannare un pastore o un prelado per un errore teologico o amministrativo, non dovrebbe essere fatto senza adeguata formazione e competenza in un determinato campo. Troppo spesso, e contrariamente al canone 212, le persone si erigono a esperti in campi in cui hanno solo conoscenze da salotto. Inoltre, quando questa conoscenza o competenza sia effettivamente posseduta, si dovrebbe comunque parlare con umiltà, riconoscendo che la competenza non sempre protegge dall'errore.

3. *Può essere fatto solo «senza pregiudizio dell'integrità della fede e della morale».* Quando uno parla pubblicamente, specialmente riguardo alla fede e alla morale, deve farlo essendo certo che quanto viene detto è teologicamente e moralmente valido. Molto spesso i prelati sono condannati per posizioni del tutto in linea con l'insegnamento della Chiesa, e queste ingiustificate condanne possono creare grave confusione e scandalo tra i fedeli. Il canone 212 non fornisce alcuna difesa per questo comportamento.

4. *Deve essere fatto con "rispetto verso i pastori".* Il canone non permette attacchi personali, al vetriolo o vendicativi ai prelati. Il discorso pubblico qui previsto è uno fatto con rispetto delle posizioni in questione, "con riverenza e

carità verso coloro che in ragione del loro sacro ufficio rappresentano la persona di Cristo”. LG §37. La calunnia (dire falsità su una persona) è sempre peccato e talvolta un crimine (cfr can. 1390), e la denigrazione (rendere pubbliche le mancanze e colpe altrui) è spesso un peccato, a meno che non serva a un legittimo fine. Peccati come questi cadrebbero immediatamente al di fuori dei diritti descritti nel canone 212.

5. *Si faccia in modo “attento al bene comune e alla dignità di persone”.* Forse la più interessante delle restrizioni, rileva che il discorso pubblico dovrebbe essere fatto solo in modo da non turbare il bene comune (o vantaggio/beneficio comune) della società cristiana e la dignità dei suoi membri. Questo si collega bene con il primo requisito di cui sopra, ma concerne più in generale la natura propria dell'atto umano pubblico; mirato cioè al bene comune e non al vantaggio personale (soprattutto monetario) di un individuo.

### **Discorso criminoso**

Sebbene queste limitazioni siano importanti, non rappresentano l'intero quadro della libertà di parola nella Chiesa. Vale a dire, la Chiesa ha identificato il tipo di discorso pubblico che può essere considerato criminoso. Cioè, così vistoso e improprio da meritare sanzione penale. Si noti che il canone 212 non potrebbe mai prevalere su questi canoni penali, dato che il delitto è sempre definito come limitazione del diritto. Perché se così non fosse, e il diritto fosse sempre prevalente, il canone penale non avrebbe motivo di esistere.

È importante notare che il Libro VI (sanzioni penali) è stato recentemente aggiornato, e il Papa non solo ha mantenuto in vigore i canoni precedenti relativi al discorso pubblico, apparentemente ha anche esteso i delitti legati alla libertà di parola. Questa è una forte indicazione che il supremo legislatore ritiene che questi canoni siano attualmente rilevanti e importanti.

**Can. 1368** - *Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena.*

**Can. 1373** - *Chi pubblicamente suscita rivalità e odi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di ufficio o di funzione ecclesiastica, oppure eccita alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con l'interdetto o altre giuste pene.*

Il canone 1373 è probabilmente più al punto quando si tratta di discorsi pubblici impropri contro i prelati, ma il canone 1368 aiuta anche a comprendere la norma. Non è raro che dei fedeli facciano ciò che potrebbe essere descritto come inveire o eccitare all'odio o disprezzo per la Chiesa. Mentre tali comportamenti potrebbero essere più in generale descritti come delitti contro la buona morale e non specificamente contro singoli prelati, per l'elemento di discorso pubblico, è chiaro che la legge non prevede un diritto di parola illimitato spesso invocato dai fedeli che mettono in atto tale comportamento.

Il canone 1373, più pertinente qui, fornisce la guida più utile. Due diverse azioni sono definite delitti: 1. Incitamento pubblico all'odio o all'animosità nei confronti della Sede Apostolica o di un Ordinario (vescovo diocesano o equiparato) per qualche atto di ufficio o di dovere ecclesiastico. 2. Incitare le persone a disobbedire allo stesso.

Quanto al primo, questo costituisce gran parte di ciò che accade oggi. Specifiche azioni del Papa o dei vescovi, di solito riguardo alla gestione della Chiesa o al suo ministero, sono direttamente criticate in forma pubblica, spesso per incitare al massimo livello di indignazione pubblica verso l'azione. Le divergenze personali con le azioni sono rese pubbliche e talvolta seguono espliciti appelli al ridicolo e al disprezzo, che hanno luogo regolarmente.

Quanto al secondo, non è raro che alcuni individui invitino altri fedeli a disobbedire attivamente ai loro pastori e soprattutto ai loro vescovi, sia spingendo le persone a ignorare ordini legittimi o a rifiutare il sostegno economico (nonostante gli obblighi canonici: canoni 222, 1260-1262, ecc.). Ma, come mostra il canone 1373, la libertà di parola nella Chiesa non deve essere fatta in modo da creare movimenti o attività politica contrari ad azioni legittimamente svolte. La libertà di parola nella Chiesa invece esiste al fine di aiutare a fornire informazioni per un corretto governo.

La Chiesa non è un'istituzione impregnata di valori di autogoverno o di diritto di protesta. La legge non prevede che la libertà di parola venga utilizzata in un modo tale da fare pressione per rimuovere dei prelati o per invitare alla disobbedienza fino a che i fedeli non trovano convenienti le azioni di un prelado. Si noti che questo non significa che la legge presupponga che i vescovi o i papi facciano sempre le scelte

corrette. Questo esplicitamente non è il caso. Invece, ciò che la legge prevede è un ordine appropriato e un *mezzo* attraverso il quale i fedeli possono parlare su ciò che ritengono possa essere una linea d'azione scorretta, in modo che appropriate azioni di governo, secondo il giudizio dell'autorità, possano aver luogo.

Possiamo vedere chiaramente come qui entrano in gioco i principi di San Tommaso. Egli ha riconosciuto che i fedeli laici hanno bisogno e devono essere in grado di parlare con i loro pastori consacrati come una questione di carità, ma ha anche riconosciuto che il modo con cui lo fanno deve essere conforme alla natura della Chiesa. La legge fa esattamente lo stesso. Manifesta il diritto e dovere generale di parlare pubblicamente, ma pone chiare linee guida sulla libertà di parola così che il discorso possa rimanere correttamente regolato.

Forse la cosa più interessante da notare con questi canoni è che il canone 1373 prevede ulteriori sanzioni esplicite oltre il canone 1368. Vale a dire, il canone 1373 prevede l'imposizione della pena dell'interdetto e una giusta pena, mentre il canone 1368 consente solo una giusta sanzione. Anche se questo può sembrare sulle prime il contrario, la differenza può diventare più chiara vedendo che i passi per separare uno dalla comunione con la gerarchia a causa di comportamenti insolenti sono di fatto un passo nel separare uno dalla comunione con il Corpo di Cristo stesso. Questo è così perché la struttura gerarchica costituisce il fondamento della Chiesa:

*Gesù Cristo, pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha mandato gli apostoli, come egli stesso era stato mandato dal Padre; e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione (LG §18).*

Cioè, la propria comunione con la Chiesa dipende dalla propria comunione con la struttura gerarchica, e nei casi in cui si compiono atti pubblici contro vescovi e il Papa, si sta procedendo per recidere quella comunione, il che può porre una persona in una condizione in cui l'interdetto (rimuovendo la sua capacità di esercitare i diritti di quella comunione) sarebbe appropriato. Mentre la bestemmia è senza dubbio il peccato più grande, la punizione canonica per chi intenzionalmente e disobbedientemente agisce in modo da spezzare la comunione può essere immediatamente più dura in modo che l'individuo possa essere ricondotto al gregge,



poiché la comunione con la Chiesa è il mezzo attraverso il quale uno può essere salvato da quella bestemmia.

Infine, c'è un importante cambiamento aggiunto al nuovo Libro VI che dovrebbe essere notato qui. Il canone 1365 (già canone 1371) è stato modificato per consentire più gravi punizioni per chi:

*insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750, § 2, o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta...*

Il can. 750 § 2 si riferisce a quegli insegnamenti proposti in via definitiva dal magistero della Chiesa e il canone 752 a quegli insegnamenti del Papa o del collegio di vescovi che non sono necessariamente proclamati con atto definitivo. Mentre queste categorie possono sembrare eccessivamente tecniche per i presenti scopi, in generale indicano che un insegnamento pubblico contrario agli insegnamenti ufficiali o formali, *passati o presenti*, del Papa o di tutto il collegio dei vescovi, è soggetto a punizione. In precedenza, tale comportamento poteva ricevere solo una "giusta pena", mentre la nuova modifica del canone consente la censura, privazione della carica, sanzioni pecuniarie, ecc.

Vi è una forte indicazione, considerando la ricorrente inclusione di reati di parola nel nuovo libro VI, nonché le ulteriori sanzioni, che la Chiesa vede nel discorso pubblico un questione da affrontare direttamente a norma di legge.

## **Conclusione**

Dobbiamo stare attenti nel rispondere a quanto sopra affermando che la situazione è così grave oggi che questi standard non si applicano, anche se sono generalmente veri e usualmente applicabili. Un'ombra di donatismo (la convinzione che un chierico perde la sua autorità a meno che non sia impeccabile) è sempre nello sfondo con pretese in tal senso. Gli standard qui descritti non esprimono meramente leggi ecclesiastiche, ma principi della nostra fede che parlano direttamente alla sua legittimità.

La Chiesa ha lavorato diligentemente per trovare un equilibrio appropriato tra una libertà di parola aperta e una restrizione draconiana dove i laici non possono esprimere veri interessi. Questo equilibrio inizia con l'obbedienza e comporta una vera libertà nella carità, cercando di sostenere adeguatamente l'ordine naturale e

soprannaturale per il bene della Chiesa. Come afferma ottimisticamente *Lumen gentium*:

*Da questi familiari rapporti tra i laici e i pastori si devono attendere molti vantaggi per la Chiesa: in questo modo infatti si afferma nei laici il senso della propria responsabilità, ne è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente vengono associate all'opera dei pastori. E questi, aiutati dall'esperienza dei laici, possono giudicare con più chiarezza e opportunità sia in cose spirituali che temporali; e così tutta la Chiesa, forte di tutti i suoi membri, compie con maggiore efficacia la sua missione per la vita del mondo. (§37).*

Sebbene sia evidente che in molti modi non siamo stati all'altezza di questa aspirazione, è la speranza alla quale la Chiesa ci chiama. Se i prelati ritengono opportuno ricorrere a sanzioni penali è una decisione prudenziale difficile, ma i laici dovrebbero capire meglio che fanno qualcosa di contrario alla Chiesa ignorando le linee guida che ha stabilito per loro.